



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4783 - Data adozione: 03/04/2019

Oggetto: Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Ischia di Crociano Piombino. Diffida, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29-decies del D.lgs 152/2006 e smi, alla Soc. Rimateria spa (ex ASIU spa) per inosservanza delle prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 276 del 30/10/2007, già modificata con atto dirigenziale n.105 del 16/09/2008, rilasciata a Lucchini spa dalla Provincia di Livorno.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/04/2019

Numero interno di proposta: 2019AD005781

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa” e s.m.i;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;
- la vigente normativa in materia di discariche, ed in particolare: il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche” cui requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche, rappresentano le migliori tecnologie disponibili fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”; in particolare l'art. 29-decies che disciplina l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o l'esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordices, e prevede che l'autorità competente proceda, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, secondo la gravità dell'infrazione:
 - lett. a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui (fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia) devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - lett. b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
 - d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
- la Circolare del “Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare” prot. n. 0022295GAB del 27/10/2014 “Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in

materia I.P.P.C., recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014”, con la quale il Ministero chiarisce che con l’espressione “situazioni” di cui all’art. 29-decies, comma 9, lett. b) sopra richiamato ci si riferisce al caso in cui si manifestino situazioni “di immediato pericolo o danno per l’ambiente o per la salute umana”;

- la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”;
- la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20, “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e il DPGRT 8 settembre 2008, n. 46/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, che al capo II detta la Disciplina delle acque meteoriche dilavanti.

RICHIAMATI, in particolare:

- l’art. 29-nonies, c.4, del D.lgs. 152/2006 e smi, il quale prevede che *“Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale. “;*

- l’art. 18 del DPGR 13/R/2017 ai sensi del quale, in materia di AIA:

“1. Ai fini della modifica della titolarità di un’AIA, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 nonies, comma 4 del d. lgs. 152/2006, il precedente gestore ed il nuovo gestore trasmettono alla struttura regionale competente comunicazione congiunta della variazione della titolarità dell’impianto contenente la dichiarazione del soggetto subentrante, ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di essere in possesso dell’idoneità alla gestione dell’impianto, ove prevista dalla normativa di settore.

2. La struttura regionale competente modifica la titolarità di un’autorizzazione su richiesta del soggetto interessato a seguito della comunicazione di cui al comma 1. Alla stessa comunicazione è allegata la garanzia finanziaria, ove prevista, con le medesime condizioni indicate nell’autorizzazione oggetto di comunicazione di variazione.”;

PREMESSO che:

- la Provincia di Livorno con DD n. 276 del 30/10/2007 modificata con successivo atto dirigenziale n.105 del 16/09/2008 ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Soc. Lucchini spa, oggi Soc. Lucchini in amministrazione straordinaria (CF. PI. 01730680152 - con sede legale in Largo Caduti sul lavoro, 21 Piombino, LI) relativamente all’attività di discarica aziendale di rifiuti derivanti da lavorazioni siderurgiche, ubicata in Comune di Piombino Loc. Ischia di Crociano, ricadente nella sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi inorganici a basso contenuto organico o biodegradabili (IPPC 5.4 dell’allegato VIII parte II del d.lgs152/2006), a tutt’oggi in attesa di riesame con valenza di rinnovo ex art.29-octies comma 11 del Dlgs 152/2006, giusta istanza di rinnovo pervenuta alla Provincia di Livorno, in data 02/05/2012 tramite SUAP;

- la Soc. Asiu spa, oggi conferita in Rimateria spa (CF. PI. 01160290498, con sede legale e operativa in Piombino, loc. Ischia di Crociano 4/5) risulta titolare della concessione demaniale rilasciata dall’agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, in forza dell’atto registrato in data 23/12/2015 n. 8829 con durata dal 01/01/2016 al 31/12/2021, relativo alla concessione dei terreni, siti in comune di Piombino loc. Ischia di Crociano, censiti al CT al foglio 51 p.le 134, 199 p.p. e 248 p.p., della superficie di 84.140 mq, appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ramo bonifica e corrispondenti al sito di ubicazione della discarica in parola;

APPURATO da quanto informalmente comunicato con mail del 02/04/2019 del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, che: *“con atto in data 16 Luglio 2016 a rogito Notaio Dr. Gianluigi De Paola la società ASIU Spa titolare dell'atto di concessione Rep. 926 del 10.12.2015, ha formalizzato il conferimento ai sensi dell'art. 2343 ter del codice civile di ramo d'Azienda da Asiu Spa a Rimateria Spa. Per effetto del suddetto atto, con decorrenza dal giorno 01.09.2016, s'intendono trasferiti i contratti in corso di esecuzione comprensivi dei compendi immobiliari destinati al trattamento e smaltimento dei rifiuti, in parte realizzati su aree demaniali. Pertanto a parere della Scrivente, si ritiene la società RIMATERIA Spa subentrata a tutti gli effetti nel suddetto atto di concessione. “;*

PREMESSO che in merito al subentro nella titolarità dell'AIA n. 276/2007 e smi rilevano le seguenti comunicazioni:

- nota in atti reg.li prot. n. 245746 del 15/06/2016, con cui il Commissario straordinario di Lucchini in as, in qualità di gestore cedente comunicava, ai sensi del c. 4 dell'art. 29 - nonies del d. lgs 152/2006, il cambio di titolarità nella gestione dell'impianto in argomento in favore della subentrante ASIU spa;
- nota in atti reg.li prot. n. 246039 del 15/06/2016, con cui il legale rappresentante di ASIU spa, in qualità di gestore subentrante comunicava, ai sensi del c. 4 dell'art. 29 - nonies del d.lgs 152/2006, il cambio di titolarità nella gestione dell'impianto in argomento, in forza del subentro nella suddetta concessione demaniale;
- nota in atti reg.li n. 395103-A del 13/08/2018, e nota, in atti reg.li 408725-A del 28/08/2018, con cui rispettivamente, Rimateria spa e Lucchini in as reiteravano la comunicazione, ai sensi del c. 4 dell'art. 29-nonies del d.lgs 152/2006, di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto;

RICHIAMATO il procedimento per il rilascio del provvedimento di voltura dell'AIA n. 276/2007 e smi, a favore della Soc. Rimateria spa (ex ASIU spa) in subentro alla Soc. Lucchini in as (ex Lucchini spa), avviato d'ufficio con nota prot. n. 62918 del 08/02/2019, al fine di acquisire le garanzie finanziarie reiteratamente richieste dagli uffici regionali e dato atto che, ad oggi, non risulta concluso, stante la recente trasmissione di osservazioni da parte di Rimateria spa, in atti reg.li n. 0132135 del 25/03/2019. Tali osservazioni hanno fatto seguito alla comunicazione della scrivente autorità competente (prot. reg.le n. 0116911 del 13/03/2019) ex art. 10 bis della L. 241/90 dei motivi ostativi all'adozione del provvedimento di voltura dell'AIA n. 276/2007 e smi, con il conseguente riavvio dei termini procedurali, stabiliti dall'art. 2 c.2 della L.241/90 e pari a trenta giorni dal ricevimento delle suddette;

DATO ATTO che, a oggi il concessionario subentrante Rimateria spa non ha prestato le dovute garanzie finanziarie e che le fidejussioni esistenti a garanzia dell'attività autorizzata risultano essere quelle prestate da Lucchini spa, ovvero: fideiussione n. 4382/751910/003 del 23/06/2006 di Banca Intesa spa e fideiussione n. 11/2000 del 20/03/2000 di Banca Carige spa, accese a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per le operazioni di trasporto, smaltimento rifiuti, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e messa in sicurezza del sito e del puntuale adempimento dell'obbligo di ripristino ambientale della discarica;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale DD n. 276 del 30/10/2007 e smi con la quale la Provincia di Livorno autorizzava lo svolgimento dell'attività IPPC: Cod 5.4. “Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti”, subordinatamente al rispetto di quanto stabilito ai seguenti punti della medesima determinazione:

“3. di prescrivere al Gestore il rispetto di quanto stabilito nell’Allegato Tecnico n 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo le modalità ed i tempi ivi riportati, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento;

4. di stabilire che le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato Tecnico n. 2 “Piano di Monitoraggio e Controllo”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di vincolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati nell’Allegato Tecnico n. 1 e nell’Allegato Tecnico n. 2 “Piano di Monitoraggio e Controllo”;

RICHIAMATA la nota della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno prot. 0053531.14-12-2018, in atti regionali n. 571625 del 18/12/2018, recante in oggetto “*Rimateria spa – Lucchini spa in AS – procedimento di rinnovo AIA n. 176 del 30.10.2007*” con la quale si comunica l’avvenuto sequestro, in data 09/09/2018, di una vasca ricevente le acque meteoriche dilavanti la superficie della discarica in parola (ivi erroneamente denominata LI53) e del relativo scarico nel Fosso Cornia Vecchia, in quanto il citato scarico non rispettava i limiti della Tab. 3 dell’allegato 5 alla parte Terza del D.lgs. 152/2006, avendo rilevato un valore di pH pari a 12,2;

RICHIAMATO il documento: “*protocollo ARPAT n. 2019/0022408 del 21/03/2019, avente ad oggetto: Relazione di sintesi preliminare- Discarica Lucchini per rifiuti non pericolosi località Ischia di Crociano - Piombino (LI) - Rapporto preliminare di ispezione ambientale ordinaria*”, di ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Piombino - Elba, acquisito al prot. gen.le dell’Ente con n. 0129841 del 22/03/2019, nel quale si relaziona in merito ai risultati dell’ispezione ambientale programmata, effettuata ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che nel suddetto Rapporto preliminare di ispezione ambientale ordinaria ARPAT – Area Vasta Costa – Dipartimento di Piombino-Elba, ha evidenziato le seguenti criticità:

per quanto riguarda il corpo discarica: dall’ispezione visiva dei moduli 1, 2 e 3 è risultato che i moduli, che sono stati completati entro il 2010, non risultano ancora muniti di copertura temporanea o definitiva. L’unica superficie della porzione nord che risulta impermeabilizzata è quella esterna, corrispondente ai moduli 7 e 8 della discarica Rimateria, la cui variante, approvata con DGRT n.761/2016, autorizza la coltivazione in appoggio alla discarica Lucchini;

per quanto riguarda la gestione del percolato: in base alle verifiche effettuate è risultato che il sistema di gestione del percolato non è attivo, né presidiato. Allo stato attuale il percolato prodotto risulta confinato all’interno del sistema dei pozzetti e delle vasche adibite alla sua raccolta e stoccaggio. E’ tuttavia necessario che sia ripresa il prima possibile la corretta gestione, così come definita nell’atto autorizzativo; che sia smaltito il percolato attualmente presente nei pozzetti e nelle vasche, siano ripristinati e adeguatamente mantenuti i sistemi di alimentazione elettrica e di collegamento idraulico. È infine necessario che siano ripristinati i sistemi di accesso per il controllo visivo, o in automatico, dei livelli del percolato all’interno delle vasche di stoccaggio;

per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche: è stato evidenziato quanto segue: “secondo l’atto autorizzativo le acque meteoriche della discarica e dei piazzali pavimentati sono drenate verso una vasca di raccolta e decantazione da 500 m³ che scarica nel fosso Corniaccia. Lo scarico deve rispettare la tab 3, all. 5 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Considerato che la vasca da 500 m³

è attualmente fuori esercizio, in quanto è stata posta sotto sequestro dal 9 maggio 2018 su richiesta della Guardia Costiera, si ritiene necessario che il gestore valuti la natura delle acque meteoriche dilavanti l'area circostante la discarica e, nel caso si tratti di acque meteoriche contaminate, dovrà individuare e realizzare un sistema di raccolta e trattamento conforme al DPGRT n. 46/R/2008 e s.m.i. Questo nel rispetto del punto 3.5.3 dell'Allegato tecnico all'Atto Autorizzativo (A.D. n. 276/2007)";

per quanto riguarda il controllo documentale: a seguito della mancata consegna della seguente documentazione, richiesta sia a Rimateria spa sia a Lucchini in as:

1. Relazioni annuali riferite alle attività di controllo e gestione dell'installazione degli anni 2016 e 2017;
2. Formulari di trasporto del percolato prodotto dalla discarica relativi agli anni 2016, 2017 e 2018;
3. Registri di carico e scarico anni 2016, 2017 e 2018;
4. Analisi di caratterizzazione del percolato relativi agli anni suddetti;

ARPAT dip.to Piombino – Elba ha relazionato quanto segue: “considerato quanto emerso dal controllo amministrativo risulta il mancato rispetto dell'autorizzazione AIA in quanto risulta non applicato il Piano di Monitoraggio e Controllo. E' necessario che siano ripristinati il prima possibile tutte le attività di controllo e monitoraggio a carico del gestore così come riportati nell'atto autorizzativo.”;

RICHIAMATI gli esiti della suddetta ispezione ordinaria così come riassunti nella seguente tabella conclusiva delle attività riportante le *Non Conformità*:

n.	Matrice ambientale	Rilievo	Tipo di rilievo (Non Conformità Violazioni normativa ambientale/Azione di miglioramento)	Note
1	Corpo di discarica e gestione del percolato	Mancata gestione del percolato secondo le indicazioni dell'atto autorizzativo.	Non conformità	CNR trasmessa all'Autorità giudiziaria
2	Controllo documentale	Mancato rispetto dell'autorizzazione AIA in quanto risulta non applicato il Piano di Monitoraggio e Controllo.	Non conformità	CNR trasmessa all'Autorità Giudiziaria
3	Controllo documentale	Mancata trasmissione della relazione annuale come indicata al punto 2.6.2 dell'AIA riferita ai controlli del gestore effettuati negli anni 2016 e 2017.	Non conformità	Sanzione Amministrativa
4	Gestione delle acque meteoriche	La discarica dovrà essere dotata di un adeguato sistema di intercettazione delle acque meteoriche che ne dilavano la superficie, che consenta la raccolta e il trattamento delle suddette acque di ruscellamento in conformità al D.Lgs. 36/2003 e al DPGRT n. 46/R/2008 e s.m.i. Considerato che la vasca da 500 m3 è attualmente fuori esercizio si ritiene necessario che il gestore valuti la natura delle acque meteoriche dilavanti l'area circostante la discarica e, nel caso si tratti di acque meteoriche contaminate, dovrà		

		individuare e realizzare un sistema di raccolta e trattamento conforme al DPGRT n. 46/R/2008 e s.m.i. Questo anche nel rispetto del punto 3.5.3 dell'Allegato tecnico all'Atto Autorizzativo (A.D. n. 276/2007).		
--	--	--	--	--

PRESO ATTO che sulla base dei suddetti rilievi, ARPAT dip.to Piombino- Elba ha accertato due violazioni dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sanzionate dall'articolo 29- quattordices comma 3 lettera b dello stesso Decreto e una violazione dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi punita dall'art. 29-quattordices comma 8 con sanzione amministrativa pecuniaria;

PRESO ATTO che, in allegato alla suddetta nota di ARPAT di trasmissione della relazione di sintesi degli accertamenti, è pervenuta la seguente documentazione:

- comunicazione Lucchini a Regione Toscana e ASIU SpA del 14/06/2016;
- comunicazione Lucchini a Regione Toscana e Rimateria SpA del 31/08/2016;
- delega Sig. Luca Chiti-Rimateria SpA- aggiornata al 10/09/2018;
- documentazione intimazione ottemperanza prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Livorno, in data 09/05/2018, con cui il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale intimava all'allora presidente della Soc. Rimateria spa ad ottemperare a quanto di seguito elencato:
 - 1) chiusura delle due condotte che collegano mediante un sistema stabile di collegamento la vasca con il canale denominato "Cornia Vecchia Corniaccia" in loc. Pontedoro in Piombino;
 - 2) chiusura del tubo in pvc proveniente dalle aree ex Lucchini in a.s.;
 - 3) bonifica del liquido contenuto all'interno della vasca, mediante smaltimento secondo norma;
- risposta Rimateria alla richiesta della RT prot. n. AOOOGR_0062918_2019-02-02 del 08/02/2019;
- Verbale di sequestro vasca decantazione in data 09/05/2018, da parte della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Livorno, operato nei confronti dell'allora presidente della Soc. Rimateria Spa;
- Verbale di sopralluogo 08/03/2019;
- Verbale di sopralluogo 13/03/2019;

RICHIAMATA la nota della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno prot. n. 0013075.28.03.2019, in atti regionali n.0139391 del 28/03/2019, a seguito della precedente sopra richiamata del 18/12/2018 e pari oggetto, con la quale si segnala, per quanto qui rileva, che a seguito di un'ulteriore mirata attività di verifica presso la discarica in parola è stato accertato quanto segue,:

"1. Era in atto una immissione di reflui nel Cornia vecchia dalle condotte originanti dalla vasca di decantazione, già oggetto di sequestro, significando che l'uscita della vasca risulta sigillata e le acque del primo pozzetto a valle della vasca erano ferme, sintomo di ingressioni di acque reflue dilavanti nelle condotte stesse provenienti dalle aree adibite a discarica; la misurazione del pH ha reso un valore di 12,90

2. ...omissis...

3. ...omissis...

e, per la riferibilità ai soggetti responsabili si riferisce che:

- *per lo scarico di cui al punto 1, il soggetto responsabile è Rimateria spa concessionario dell'area, per il quale è in corso un procedimento riferito al subentro nell'AIA 276/2007;*

"...omissis...";

ACCERTATO, per quanto sopra riportato nella relazione di sintesi del Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba e nelle segnalazioni della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno del 18/12/2018 e del 28/03/2019, che la gestione della discarica risulta a oggi condotta in maniera non adeguata alle norme tecniche di riferimento e difformemente a quanto autorizzato e che non risultano rispettate le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Livorno n. 276 del 30/10/2007 già modificata con DD n.105 del 16/09/2008;

RITENUTO che le criticità accertate dagli organi di controllo relativamente alla gestione della discarica in parola devono trovare immediata soluzione, a tutela della matrici ambientali interessate, anche nelle more della conclusione del procedimento di voltura finalizzato alla formalizzazione della variazione soggettiva dell'AIA n. 276 del 30/10/2007 e smi;

RITENUTO che, a seguito della comunicazione di variazione nella titolarità della gestione dell'AIA n. 276 del 30/10/2007 e smi (nota in atti reg.li n. 395103-A del 13/08/2018 e nota in atti reg.li 408725-A del 28/08/2018), la soc. Rimateria Spa, nella sua qualità di gestore subentrante e concessionario dell'area in cui insiste la discarica, sia divenuta a tutti gli effetti il gestore dell'installazione, così come definito all'art. 5 lettera r-bis) del dlgs 152/2006 - come individuato anche dalla Capitaneria di Porto nelle proprie segnalazioni - e che pertanto sia atto dovuto diffidare la Rimateria Spa ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell'installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e smi e ai dettami normativi del d.lgs 152/2006 smi e del d.lgs 36/2003, affinché sia garantita la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi, nel rispetto del principio di cui all'art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO pertanto che, in relazione alla natura dei fatti come sopra accertati, si debba procedere a diffidare, ai sensi di quanto stabilito alla lettera a) comma 9 dell'articolo 29- decies del D.lgs 152/2006 e smi e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29- quattuordices, la Soc. Rimateria spa a intervenire affinché provveda a eliminare le inosservanze riscontrate e precisamente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del presente atto, a:

1. riprendere la corretta gestione del percolato, così come definita nell'atto autorizzativo;
2. smaltire il percolato attualmente presente nei pozzetti e nelle vasche;
3. ripristinare e adeguatamente mantenere i sistemi di alimentazione elettrica e di collegamento idraulico;
4. ripristinare i sistemi di accesso per il controllo visivo, o in automatico, dei livelli del percolato all'interno delle vasche di stoccaggio;
5. riattivare tutte le attività di controllo e monitoraggio della discarica, compresi gli obblighi comunicazione previsti, così come riportate nell'Allegato Tecnico n. 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo" all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e smi, inviando ad ARPAT e alla Regione Toscana il crono-programma dei controlli previsti per l'attuale annualità;
6. a campionare e analizzare, entro 5 gg dal ricevimento della presente, ovvero al primo evento meteorico utile, le acque meteoriche dilavanti l'area circostante la discarica in argomento, comunicando ad ARPAT e alla Regione data e ora del campionamento per un'eventuale analisi in contraddittorio nonché gli esiti delle determinazioni analitiche;

RITENUTO che, in caso di mancata attuazione dei suddetti interventi, entro i termini ivi prescritti, non si possa procedere, ai sensi dell'art. 29- decies c. 9 lett. b) del D.Lgs 152/2006, alla diffida e contestuale sospensione dell'attività perché l'attività risulta già sospesa alla data del luglio 2010, come evidenziato nel rapporto di ispezione ARPAT, e che per tale ragione, nella suddetta

eventualità, si procederà, ai sensi dell'art. 29-decies c. 9 lett. c) del D.Lgs 152/2006, alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, previa escussione delle fidejussioni, attivando l'attività sostitutiva, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in sicurezza del sito;

PRECISATO che l'eventuale revoca dell'autorizzazione non comporterà in alcun modo una minore responsabilità rispetto a eventuali danni e conseguenze che si dovessero verificare a causa della mancata attuazione dei suddetti interventi e più in generale a causa di una gestione dell'installazione non conforme al titolo autorizzativo e alle disposizioni della normativa di settore;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere a comunicare la presente diffida anche alla Soc. Lucchini in as, in qualità di gestore cedente dell'AIA 276/2007 e smi nonché di Azienda stipulante delle attuali fidejussioni, la cui eventuale escussione costituisce elemento di garanzia per questa Autorità competente ai fini della tutela del pubblico interesse;

PRECISATO, in ottemperanza di quanto prescritto al c. 3 dell'articolo 5 della legge 241/90 e smi, che il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze e che all'atto del rilascio della presente autorizzazione la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dott. Ing. Andrea Rafanelli;

DATO ATTO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del d.lgs 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 a oggetto "Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia" con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla legge regionale n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della U.O. Autorizzazioni discariche, impianti di trattamento rifiuti di derivazione urbana del Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

per quanto sopra esposto:

1. di DIFFIDARE la Soc. Rimateria spa, nella sua qualità di gestore subentrante e concessionario dell'area in cui insiste la discarica nonché soggetto che la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno ha individuato quale responsabile nelle proprie segnalazioni, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione

dell'installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e smi e ai dettami normativi del d.lgs 152/2006 smi e del d.lgs 36/2003;

2. di ORDINARE alla società Rimateria spa di provvedere a eliminare le inosservanze riscontrate da ARPAT e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno e precisamente, a tutela delle matrici ambientali interessate, entro quindici giorni dalla data di ricevimento del presente atto, a:

1. riprendere la corretta gestione del percolato, così come definita nell'atto autorizzativo;
2. smaltire il percolato attualmente presente nei pozzetti e nelle vasche;
3. ripristinare e adeguatamente mantenere i sistemi di alimentazione elettrica e di collegamento idraulico;
4. ripristinare i sistemi di accesso per il controllo visivo, o in automatico, dei livelli del percolato all'interno delle vasche di stoccaggio;
5. riattivare tutte le attività di controllo e monitoraggio della discarica, compresi gli obblighi comunicazione previsti, così come riportate nell'Allegato Tecnico n. 2 "Piano di Monitoraggio e Controllo" all'AIA n. 276 del 30.10.2007 e smi, inviando ad ARPAT e alla Regione Toscana il crono-programma dei controlli previsti per l'attuale annualità;
6. a campionare e analizzare, entro 5 gg dal ricevimento della presente, ovvero al primo evento meteorico utile, le acque meteoriche dilavanti l'area circostante la discarica in argomento, comunicando ad ARPAT e alla Regione data e ora del campionamento per un'eventuale analisi in contraddittorio nonché gli esiti delle determinazioni analitiche;

3. di INDIVIDUARE ARPAT Dip.to di Piombino – Elba quale Ente responsabile del controllo dell'attuazione della presente diffida;

4. di RISERVARSI di integrare quanto ordinato al punto 2 della presente diffida a seguito della trasmissione da parte di ARPAT Dip.to Piombino Elba degli esiti finali dell'attività ispettiva, che dovrà essere estesa a tutte le matrici ambientali comprese le acque sotterranee;

5. di RISERVARSI, in caso di inadempimento nei termini prescritti dalla presente diffida, di procedere all'escussione delle esistenti garanzie finanziarie e all'esercizio del potere sostitutivo per riportare alla conformità la gestione operativa, procedere alla successiva chiusura in sicurezza nonché alla gestione post chiusura della discarica e di PRECISARE fin da ora che, nel caso in cui le spese sostenute per le operazioni di ripristino del sito, non dovessero essere totalmente coperte dall'importo della garanzia finanziaria, questa amministrazione si riserva ogni azione legale in danno nei confronti dei soggetti responsabili;

6. di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento tramite Pec ai seguenti soggetti, per i rispettivi adempimenti:

- Soc. Rimateria spa, per l'adempimento alla presente diffida;
- ARPAT sub-dipartimento di Piombino-Elba per il controllo dell'ottemperanza alla presente diffida;

7. di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento tramite Pec, anche ai seguenti soggetti/enti interessati:

- Soc. Lucchini in as;
- Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale
- Agenzia del Demanio – Direzione regionale Toscana e Umbria sede di Livorno
- Comune di Piombino;
- Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

- Procura della Repubblica di Livorno Rife RGNR 2027/2018 mod. 21;

8. di comunicare il presente atto al Settore VIA – VAS – OOPP di interesse strategico regionale.

Il presente atto, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica ai soggetti interessati, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE